

COMUNE DI BENEVELLO
Provincia di Cuneo

* * *

**PARERE DEL REVISORE SULLA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL C.C. DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024 - INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE**

* * *

L'ORGANO DI REVISIONE

costituito dal Revisore Unico rag. Giovanni Autino, nominato con delibera del Consiglio n. 7 del 29 aprile 2024 per il periodo 29/04/2024 – 28/04/2027,

ricevuta

in data 11/12/2025 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 05/12/2025 nonché gli allegati prospetti.

VISTI

- l'art. 239 del Dlgs. 267/2000 T.U.E.L in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal Dlgs. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- il Dlgs. 100/2017, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dirette o indirette detenute dall'Ente alla data del 31/12/2024,

ESAMINATA

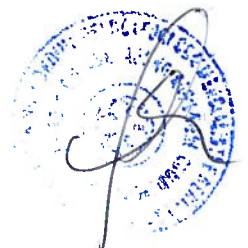
la proposta di deliberazione consiliare n. 51 del 05/12/2025 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare", trasmessa dall'Ente;

PRESO ATTO

della documentazione citata nella proposta di deliberazione in esame.

RILEVATO

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2016 ad oggetto: "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24, D. LGS 175/2016 E SS.MM.II..";
- che il Comune di Benevello possiede le seguenti partecipazioni dirette:



Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	G	H	I	J
Dir_1	00451260046	ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SPA	1993	Attiva	2,24	Captazione e distribuzione e acqua potabile all'ingrosso	NO	NO
Dir_2	02537750040	Alta Langa Servizi (A.L.S.E)	1996	Attiva	0,50	Trasporto, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; servizio idrico	NO	SI
Dir_4	03791600046	SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	2018	Attiva	0,4932	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	NO	SI

- che il Comune di Benevello possiede le seguenti partecipazioni indirette:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Denominazione società /organismo tramite	% Quota di partecipazione società /organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
Ind_1	03434470047	CO.GE.S.I. srl	2012	attiva	ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SPA	6,136	0,1374464	Servizio idrico integrato	NO	SI
Ind_2	03135180044	AETA SCARL	2006	attiva	Alta Langa Servizi (A.L.S.E)	25	0,125	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale	NO	NO

- la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;
- che in merito alle succitate partecipazioni si rilevano le seguenti criticità:



- La società AETA scarl non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b in quanto numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti, e non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 - quinquies in quanto il fatturato medio nel triennio precedente è inferiore a 1.000.000 euro;
- che in merito alla partecipazione nella società Egea si riportano le azioni adottate ed i risultati conseguiti che sono compendati nella relazione di cui all'allegato A, che può essere così sintetizzata:

Si è operato per la cessione/alienazione e liquidazione quote EGEA S.p.A.: in ossequio a quanto deliberato, il Comune inviava ad EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art.2437 e ss. c.c. nonché ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016; a seguito dell'eccezione di tardività del recesso operata dalla società in riferimento alla normativa civilistica si è ritenuto opportuno perfezionare il recesso dalla compagine societaria operando unicamente sulla normativa pubblicistica del D.Lgs. n.175/2016; a tal fine veniva avviato un percorso di ulteriore approfondimento della strategia legale da adottare anche avvalendosi del supporto di un primario studio legale con comprovata esperienza nel contenzioso riguardante società miste pubblico-private consultato dal Comune di Alba, ente di riferimento per la zona. Lo studio legale ha avvalorato la predetta impostazione inquadrando il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona (ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n.175/2016) allo spirare dell'anno dall'assunzione della deliberazione che certifica l'assenza di strategicità della partecipazione, previo esperimento di procedura d'asta finalizzata alla vendita delle azioni detenute; in attuazione di quanto sopra, veniva pertanto avviata procedura di asta pubblica finalizzata all'alienazione delle azioni di EGEA S.p.A. alla conclusione della quale, con determinazione del responsabile del servizio n. 76 del 07/08/2025, veniva preso atto del verbale di gara deserta per l'alienazione delle azioni ordinarie di proprietà del Comune di Benevello; allo stato, essendo trascorsi 12 mesi dall'approvazione della deliberazione che certificava l'assenza di strategicità della partecipazione, nonché essendo stata esperita, con esito negativo, la procedura d'asta, si può affermare che si sia definitivamente perfezionato il recesso del Comune dalla società EGEA S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016; per quanto riguarda l'accantonamento di cui all'art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, lo stesso è stato finanziato con specifica variazione di bilancio, per l'importo di €. 977,32 utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 06/11/2024. Si evidenzia pertanto che si è definitivamente perfezionato il recesso del Comune dalla società Egea S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016.;

- che il comma 1, art.20, D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche continuino ad effettuare annualmente, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, individuando, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, le eventuali azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Pertanto a seguito della suddetta analisi è stata predisposta la Revisione

ordinaria delle partecipazioni anno 2025 corredata della relativa Relazione tecnica di cui agli allegati A e B, le cui determinazioni possono essere così sintetizzate:

- mantenere la propria partecipazione nelle sotto elencate società, in quanto utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente ai sensi degli artt.4 e 20 del D. Lgs. n.175/2016:

1.	ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SPA
2.	Alta Langa Servizi (A.L.S.E)
3.	SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

- che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore Unico,

visto

- l'esito della ricognizione effettuata come risultante dai documenti trasmessi al sottoscritto Revisore Unico - allegati A -, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”
- il parere favorevole dei Responsabili dei competenti Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Torino, 14 dicembre 2025

Il Revisore Unico

Giovanni Autino

